

ORDINANZA N.RO 61 DEL 17/10/2023

OGGETTO: S.P. N. 69 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA IN PROSSIMITÀ DELL'ABITATO DI VILLAFRANCA

VISTI il Decreto del Presidente nr. 8 del 28/04/2023 avente ad oggetto “Decreto di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l’Area 3, denominata “Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione urbanistica” in attuazione delle modifiche della macrostruttura e della microstruttura dell’Ente effettuata con Deliberazioni del Presidente della Provincia di Teramo n. 66 del 24/03/2023 e n. 91 del 24/04/2023 - Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008”; il Decreto del Presidente n. 11 del 3/05/2023 avente ad oggetto: "Area 3 denominata “Viabilità, edilizia scolastica e pianificazione urbanistica” della Provincia di Teramo - Designazione dell’Ing. Francesco Ranieri per il trattamento dati personali e attribuzione al soggetto designato di specifici compiti e funzioni, con delega all'esercizio e allo svolgimento degli stessi finalizzate ad attuare il Reg. (UE) n.679/16”;

VISTO che:

- è stata segnalata una situazione di potenziale pericolo sulla S.P. n. 69 nell’agro di Valle Castellana in prossimità del ponticello di Villafranca;
- in maniera precauzionale in attesa di conoscere gli esiti delle verifiche in sito si conviene nel limitare il transito ai veicoli di carico superiore a 7,5 t con la sola esclusione del TPL e degli scuolabus.
- Con Ordinanza n. 58 del 13/10/2023 è stata istituita una limitazione al transito di veicoli di peso superiore a 7,5 t con la sola esclusione degli scuolabus tpl e mezzi di soccorso e di prima emergenza in corrispondenza del ponticello lungo la S.P. n. 69 nei pressi di Villafranca;
- è necessario istituire un senso unico alternato a vista perché gli impianti di ritenuta sono difetti.

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la pubblica sicurezza e incolumità durante l’esecuzione dei lavori in parola e che l’art. 6 del Codice della Strada attribuisce all’Ente proprietario della Strada il potere di emissione di Ordinanza per la Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.

ATTESO che la **strada provinciale ex S.S. n. 365** è di competenza di questa Provincia.

SENTITI i tecnici responsabili del tratto di strada in parola;

VISTI gli art. 5 e 6 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento;

VISTO l’art. 70 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165;

VISTI l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., lo Statuto provinciale ed Il Regolamento dei Servizi.

RILEVATO CHE:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell’ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: **MEDIO - BASSO**;

• sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPCT con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale:

• il provvedimento finale non rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

• è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del titolare dell'ufficio e del responsabile del procedimento;

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 414 del 25/03/2022 e comunicato agli uffici con nota circolare 0007277/2022 del 25/03/2022.

ORDINA

Per quanto descritto in premessa,

- **Con decorrenza immediata (16/10/2023) e sino al termine dei lavori in parola l'istituzione di un senso unico alternato a vista in corrispondenza del ponticello lungo la S.P. n. 69 nei pressi di Villafranca,.**

DISPONE

- Che la segnaletica sia posta e mantenuta dalla **Provincia di Teramo in particolare dal personale in forza presso il Nucleo 2 dove insiste il ponticello.** sino al termine dell'efficacia della presente Ordinanza secondo le disposizioni **impartite dal Direttore dei Lavori incaricato dei lavori in premessa e dal Committente.**
- **Responsabile della apposizione della segnaletica e della successiva conservazione è il responsabile del Nucleo 2.**
- Che la segnaletica sia apposta nel rispetto del vigente Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione dello stesso, del disciplinare e degli schemi segnaletici indicati dal D.M. 10/07/2002 e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori succitato.

AVVERTE ed INFORMA

- La Provincia di Teramo è terza rispetto a tutto il procedimento in parola, non assume alcun ruolo previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. e i. e declina sin d'ora qualsiasi responsabilità da una errata conservazione o apposizione della segnaletica e da eventuali danni che la stessa e/o le lavorazioni svolte dovessero procurare a terzi.
- Per i flussi di traffico interessati verranno indicati, con opportuna segnaletica, i percorsi alternativi costituiti dalla locale viabilità.
- La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i segnali stradali prescritti dal vigente Codice della Strada (D.L.vo n. 285/1992) dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992) e mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet della Provincia di Teramo.
- Chiunque viola il presente divieto è punito ai termini dell'art.6 del D.Lgs n.285 del 30/04/92.
- I funzionari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza di quanto disposto con la presente Ordinanza.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da chiunque abbia interesse:
 - Al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

- In relazione alla natura della segnaletica apposta Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso nel termine di 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti secondo la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992

Teramo, 17/10/2023

Il Dirigente

Ranieri Francesco